

QUESTIONI MORALI

CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

I

Tizio ruba un automobile e lo vende a Caio, consapevole della provenienza, per poco prezzo. Dopo molti anni Tizio, dimorando in altra città, apprende con certezza che Caio, per provvedere alla tranquillità della sua coscienza, aveva già restituito l'automobile al padrone.

Si domanda: Caio, dopo la sua respiscenza e la restituzione dell'automobile al padrone, ha diritto a riavere la somma da lui sborsata per la compra, oppure questa somma da lui sborsata e che è in mano di Tizio, deve distribuirsi ai poveri?

R. E' sodamente probabile, che il possessore *malae fidei* potest rem furi restituere, purchè non ci sia altro modo per ricuperare il prezzo, come si dice del possessore di buona fede (vedi S. Alfonso l. 3, n. 570). Non pare vi sia distinzione fra l'uno e l'altro possessore; perchè il possessore ingiusto è tenuto solo a far sì, che il padrone non abbia danno ex injusta acceptione: ciò posto, rescissa emptione, non vien danno al padrone, perchè quel possessore ingiusto ricollocò la cosa nella stessa condizione, in cui si troverebbe, se non l'avesse mai comperata. (Vedi Lugo, disp. 17, n. 37; — Genicot-Salsmans I n. 529, edit. VI).

Si deve dare ai poveri, quando il possessore ingiusto per sè è tenuto alla restituzione perchè injuste ditesceret, cioè ex sua iniquitate lucrum haberet e non può far pervenire la riparazione a colui, al quale è dovuta: Perchè l'ordine sia ristabilito, la somma va data a Caio.

II

Un parroco ha nel territorio un monastero di Religiosi con chiesa pubblica. Per urgenti riparazioni la chiesa deve rimaner chiusa per circa un mese. Molti parrocchiani, soliti a confessarsi dai Religiosi, vogliono recarsi da loro per lo stesso Sacramento nella parrocchia (e vi sarebbero confessionali per i Religiosi). Ma il Parroco non vuol saperne: « anche stando nella loro chiesa mi danno delle noie; se vengono in parrocchia, chissà! ».

R. Non è necessario dire, che le parole del parroco devono essere vagliate. Vidi casi, nei quali una parrocchia doveva, per così dire, tutto il bene che vi era, ai Religiosi; eppure il parroco ne diceva corna. Se fosse un malanimo senza fondamento, a priori, il parroco consulti le fonti ecclesiastiche, le condanne del

Pistoriesi, (proferite da **Pio VI**, n. 80-84) gli atti degli ultimi Pontefici (che potrei citare con tutta facilità) e nel **Codice** il can. 487 « in honore », il 608, § 2; il 874 § 2, (a tutti gioverà il rivedere). Si tratta, di liceità, perchè quei religiosi sono muniti regolarmente di facoltà, anche quanto ai secolari.

Concludo: Il Vescovo può, come Parroco della Diocesi; intervenire. Si porti a Lui il caso e si stia alla sua sentenza.

III

Nasce un bambino: il nonno che abita in regione molto lontana vuole assolutamente essergli padrino nel Battesimo e favorirlo venendo a morte. Manda la procura al parroco; ma questi in massima non vuole procuratori; poi rifiuta il nonno perchè parente prossimo; e perchè vecchio e lontano sarebbe un padrino ridicolo.

R. 1. Il nonno, per sè, non è escluso dall'ufficio di padrino verso i nipoti. Can. 765.

2. E' possibile esercitare quest'ufficio per procuratorem. Can. stesso n. 5.

3. I Padrini hanno degli obblighi. Can. 768, al quale si deve aggiungere il Can. 1335 « obligatione adstringuntur ».

Concluso: Quel nonno propriamente non potrà adempiere gli impegni conseguenti. Si porti il caso al Vescovo.

Mons. Dott. CARLO GORLA

Penitenziere Maggiore nella Metropolitana di Milano

UN'INIZIATIVA DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA

L'ORA ATTUALE DEL CATTÓLICESIMO

Il corso che quest'anno, proseguendo nella sua iniziativa, l'Ateneo cattolico terrà dal 22 al 27 agosto merita tutta l'attenzione del Clero d'Italia.

Il tema centrale, quanto mai suggestivo, vuol essere un esame di tutta l'attuale situazione della Chiesa cattolica nel mondo, la quale Chiesa se è vero che « soffre, combatte e prega » è pur vero che « le sue tende spiega — dall'uno all'altro mar ».

La nave di Pietro procede attraverso e marosi del mondo sem-